

**SINDACATO NAZIONALE
AGENTI DI ASSICURAZIONE
MILANO**



S T A T U T O

(Testo approvato dal
XXXIV Congresso Nazionale - Parte Straordinaria tenutosi a
Venezia S. Giuliano il 14-15 novembre 2000)

TITOLO I - COSTITUZIONE, SEDE E SCOPI

Art. 1

E' costituito, con sede in Milano, il Sindacato Nazionale Agenti di Assicurazione.

Art. 2

Il Sindacato ha la rappresentanza dei propri iscritti nei gruppi aziendali, in enti, organismi, nei confronti delle Compagnie, e in tutte le sedi -nazionali ed internazionali- ove si trattino problemi che interessano direttamente od indirettamente la categoria e il settore assicurativo.

Pertanto:

- a) tutela e promuove gli interessi imprenditoriali, professionali, morali ed economici degli agenti di assicurazione, anche quando, ai vari livelli, in possesso dei requisiti di legge, operino nel settore finanziario;
- b) stipula accordi e contratti collettivi e ratifica gli accordi integrativi aziendali;
- c) presta assistenza agli iscritti in tutti i problemi e le vertenze connesse all'attività agenziale, anche dopo la cessazione dell'incarico;
- d) promuove iniziative atte a migliorare, aggiornare ed elevare costantemente lo sviluppo imprenditoriale, professionale, tecnico e sindacale degli agenti anche tramite la stampa, e con i più moderni sistemi informatici;
- e) promuove l'evoluzione ed il perfezionamento del servizio assicurativo delle agenzie per una migliore tutela dell'assicurato;
- f) diffonde tra il pubblico una migliore coscienza assicurativa anche attraverso la scuola e gli organi di informazione;
- g) promuove, direttamente o indirettamente, servizi e attività di assistenza agli iscritti.

Art. 3

Il Sindacato non persegue scopi politici, religiosi né di lucro.

TITOLO II - DIRITTI E DOVERI DEGLI ISCRITTI

Capo I - Iscrizione

Art. 4

Possono far parte del Sindacato:

- a) gli agenti iscritti alla Sezione I e II dell'Albo Nazionale degli Agenti di Assicurazione di cui alla Legge n. 48/1979;
- b) i soci onorari. Questi sono nominati, tra coloro non più iscritti alla I Sezione dell'Albo Agenti, con delibera del Comitato Centrale per eccezionali meriti nei confronti della categoria, ed hanno gli stessi diritti e doveri al pari di ogni iscritto, e non pagano la quota associativa.

Tutti gli iscritti partecipano pienamente alla vita del Sindacato.

Non possono rivestire cariche nazionali, gli iscritti nella II Sezione che sono in quiescenza.

Non può essere né rimanere iscritto chiunque faccia parte di altra associazione, sindacato, ente od organismo che persegua scopi analoghi a quelli previsti ai punti a), b) e c) dell'art. 2 del presente Statuto, o che svolga attività nel settore assicurativo in rapporto diretto subordinato o parasubordinato, o comunque a qualsiasi titolo, con le imprese di assicurazione e loro collegate.

Gli iscritti allo SNA hanno la possibilità di consultare la documentazione relativa alle deliberazioni prese dall'Esecutivo Nazionale, presso la sede nazionale dello SNA.

Art. 5

Per l'iscrizione al Sindacato il richiedente deve presentare domanda scritta alla Direzione del Sindacato Nazionale Agenti di Assicurazione o alla Sezione Provinciale competente per territorio.

L'Esecutivo Nazionale decide al riguardo sentito il parere motivato della Sezione Provinciale competente.

Trascorsi 30 giorni dalla data della richiesta, in caso di mancato parere, l'Esecutivo Nazionale decide comunque in merito.

Capo II - Doveri degli iscritti

Art. 6

L'iscritto deve osservare tutte le norme del presente Statuto e del regolamento, attenersi alle deliberazioni degli organi statutari, agli accordi e contratti collettivi stipulati dal Sindacato e ritenersi espressamente vincolanti.

Capo III - Contributi sindacali

Art. 7

L'iscritto è tenuto a versare, entro il 28 febbraio, il contributo sindacale nazionale e provinciale alla Direzione del Sindacato Nazionale degli Agenti di Assicurazione.

Decorsa tale data l'iscritto è escluso dallo SNA e non può essere riammesso se non dopo il versamento dei contributi arretrati, con il massimo di un anno oltre l'anno in corso, salvo quelli relativi al periodo di mancata attività di agente di assicurazione.

Il contributo sindacale provinciale è costituito:

- da un importo stabilito nella misura non inferiore al 15% del contributo nazionale;
- da un'eventuale integrazione stabilita dall'Assemblea Provinciale, ai sensi dell'art. 12, lettera f).

Il contributo sindacale è dovuto per l'intero anno solare nel corso del quale si effettua l'iscrizione, salvo l'eventualità di iscrizione effettuata dopo il 30 settembre nel qual caso, pur decorrendo l'iscrizione immediatamente, il contributo viene considerato pagato per l'intero anno solare seguente, fatto salvo l'obbligo del conguaglio, qualora intervengano variazioni nei contributi sindacali.

Il contributo sindacale è intrasmissibile e non è rivalutabile.

E' previsto il pagamento da parte dei Gruppi Aziendali, di una quota di accreditamento, stabilita dall'Esecutivo Nazionale.

Art. 8

La qualità di iscritto si perde:

- a) per dimissioni che devono essere date a mezzo lettera raccomandata alla propria Sezione, che ne dà comunicazione all'Esecutivo Nazionale;
- b) per le cause previste dagli artt. 4 terzo comma, 7 secondo comma e 35 primo comma lettera d);
- c) per cancellazione dall'Albo Nazionale Agenti di Assicurazione di cui alla Legge n. 48/1979.

TITOLO III - ORGANI DEL SINDACATO

Art. 9

Sono organi del Sindacato:

- a) le Sezioni Provinciali;
- b) il Comitato Regionale;
- c) il Comitato dei Presidenti e dei Rappresentanti dei Gruppi Aziendali;
- d) il Congresso Nazionale;
- e) il Comitato Centrale;
- f) il Consiglio Direttivo;

- g) l'Esecutivo Nazionale;
- h) il Presidente Nazionale;
- i) il Collegio dei Probiviri;
- l) la Commissione Nazionale di Deontologia Professionale;
- m) il Collegio Sindacale.

Capo IV - Sezioni Provinciali

Art. 10

Le Sezioni Provinciali esprimono le istanze di base della categoria, attuano gli scopi del Sindacato Nazionale degli Agenti di Assicurazione applicando lo Statuto, operando nell'ambito delle direttive nazionali.

Le Sezioni Provinciali riuniscono gli iscritti della stessa Provincia. Ove esistano esigenze di potenziamento organizzativo l'Esecutivo Nazionale può autorizzare la costituzione di Sezioni periferiche, con competenza territoriale diversa dalla circoscrizione amministrativa provinciale, purché raggruppino non meno di 50 iscritti che ne abbiano sottoscritto la richiesta.

Tali Sezioni interprovinciali o periferiche, vengono convenzionalmente denominate Sezioni Provinciali.

Successivamente alla costituzione della Sezione Provinciale, che non sia capoluogo di Provincia, qualora gli iscritti alla stessa non superassero il numero minimo di 20 unità, l'Esecutivo Nazionale può provvedere all'accorpamento con altre Sezioni Provinciali della stessa regione.

Art. 11

Sono organi delle Sezioni Provinciali:

- a) l'Assemblea Provinciale;
- b) l'Esecutivo Provinciale;
- c) il Presidente Provinciale.

Art. 12

L'Assemblea è composta da tutti gli iscritti della Sezione Provinciale.

L'Assemblea:

- a) propone al Sindacato le istanze di base;
- b) delibera sulle questioni riguardanti l'attività della Sezione Provinciale;
- c) elegge il Presidente Provinciale e l'Esecutivo Provinciale con l'indicazione dei nomi dei Vice Presidenti;
- d) elegge i propri delegati al Congresso Nazionale;
- e) dibatte la relazione del Presidente Provinciale;
- f) fissa la misura dell'eventuale contributo sindacale provinciale integrativo;
- g) esprime la fiducia all'Esecutivo Provinciale, su mozione di verifica presentata da almeno un quinto degli iscritti. Se la fiducia non viene accordata, l'Esecutivo Pro-

vinciale decade e l'Assemblea Provinciale deve essere tenuta entro 20 giorni per l'elezione del Presidente Provinciale e dell'Esecutivo Provinciale;

- h) ratifica le cooptazioni dei componenti l'Esecutivo Provinciale effettuate dal Presidente Provinciale.

È convocata dal Presidente Provinciale di propria iniziativa o su delibera dell'Esecutivo Provinciale o su richiesta motivata di almeno un quinto degli iscritti. In tale ultimo caso l'Assemblea deve essere tenuta entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

L'Assemblea deve essere comunque convocata prima di ogni Comitato Centrale.

La convocazione è fatta mediante avviso spedito almeno otto giorni prima della riunione, dandone contestuale comunicazione all'Esecutivo Nazionale. In caso di urgenza tale termine può essere ridotto alla metà.

L'avviso di convocazione deve contenere: l'ordine del giorno, l'indicazione del luogo, del giorno, mese, anno e ora dell'adunanza, nonché le indicazioni relative alla eventuale seconda convocazione, che deve essere fissata almeno un'ora dopo la prima convocazione.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando è presente o rappresentata la metà più uno degli iscritti. E' validamente costituita in seconda convocazione qualora sia presente o rappresentato almeno un quinto degli iscritti. In caso di impedimento il voto può essere delegato.

Ogni componente non può avere più di una delega.

Art. 13

L'Esecutivo Provinciale è composto dal Presidente Provinciale e da 4, 6 o 8 componenti secondo delibera dell'Assemblea.

Spetta all'Esecutivo Provinciale:

- a) designare i propri rappresentanti in enti e organismi locali, ove previsti dalla legge;
- b) coadiuvare il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni;
- c) formulare pareri, motivati e vincolanti, sulle domande di iscrizione al Sindacato;
- d) convocare l'Assemblea Provinciale;
- e) adempiere tutte le attribuzioni che sono ad esso demandate dagli organi del Sindacato;
- f) adoperarsi per dirimere controversie tra gli iscritti della Sezione Provinciale;
- g) segnalare alla Commissione Nazionale di Deontologia Professionale eventuali casi passibili di provvedimenti a norma delle vigenti disposizioni di legge;
- h) richiedere, a maggioranza, la convocazione dell'Assemblea Provinciale per la verifica della fiducia. Il Presidente Provinciale procede alla convocazione dell'Assemblea Provinciale che deve essere tenuta entro 20 giorni, dandone contestuale comunicazione all'Esecutivo Nazionale;
- i) incentivare sul territorio la presenza dello SNA;
- l) nominare un eventuale delegato alle attività collaterali dello SNA.

L'Esecutivo Provinciale esercita in caso di urgenza i poteri dell'Assemblea, con riserva di ratifica da parte di questa entro 30 giorni.

L'Esecutivo Provinciale è convocato dal Presidente Provinciale di propria iniziativa op-

pure quando la maggioranza assoluta dei componenti ne faccia richiesta motivata. La convocazione deve essere effettuata a norma del quinto comma dell'art. 12. Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza assoluta dei componenti. Non sono ammesse deleghe.

Art. 14

Il Presidente Provinciale presiede l'Assemblea e l'Esecutivo Provinciale ed adempie le deliberazioni degli organi del Sindacato; inoltre esegue tutte le operazioni amministrative e finanziarie necessarie alla buona amministrazione della Sezione Provinciale. Tali poteri possono essere delegati dal Presidente Provinciale ad un altro membro dell'Esecutivo Provinciale.

La carica di Presidente Provinciale è incompatibile con quella di Presidente Nazionale. Quando si verifica questa eventualità, il Presidente Provinciale s'intende decaduto.

I Vice Presidenti fanno le veci del Presidente in caso di assenza o temporaneo impedimento o per delega.

In caso di cessazione di uno o più membri, il Presidente Provinciale procede alla cooptazione fino ad un massimo da 2 a 4 componenti, a seconda della composizione dell'Esecutivo Provinciale.

Quando, per qualunque motivo, cessa contemporaneamente oltre la metà dei componenti dell'Esecutivo Provinciale, lo stesso decade e l'Assemblea Provinciale deve essere tenuta entro 20 giorni, per l'elezione del Presidente Provinciale e dell'Esecutivo Provinciale.

Capo V – Comitati Regionali

Art. 15

I Comitati Regionali sono composti dai Presidenti Provinciali, dai Vice Presidenti Provinciali e dagli altri componenti il Comitato Centrale che fanno parte della stessa regione.

Ai fini della formazione di tali organi la Regione Valle d'Aosta si considera facente parte della Regione Piemonte.

I Comitati Regionali:

- a) esprimono le istanze della regione nel Comitato Centrale;
- b) curano i rapporti con le amministrazioni e gli organismi regionali;
- c) coordinano il decentramento organizzativo su incarico dell'Esecutivo Nazionale;
- d) eleggono fra i componenti il Comitato Regionale un Coordinatore Regionale per l'esecuzione dei compiti di cui ai punti a), b) e c).

I Coordinatori Regionali fanno parte di diritto del Consiglio Direttivo.

Il Comitato Regionale deve essere convocato obbligatoriamente prima di ogni Comitato Centrale.

Il Comitato Regionale può essere convocato su richiesta di un terzo dei componenti.

La convocazione deve essere effettuata a norma del quinto comma dell'art. 12.

In caso di dimissioni o decadenza del Coordinatore Regionale, il Comitato deve essere convocato e tenuto entro 20 giorni, dandone contestuale comunicazione all'Esecutivo Nazionale per l'elezione del nuovo Coordinatore Regionale.

Le spese per il funzionamento dei Comitati Regionali sono a carico, in ragione del numero degli iscritti al 31 dicembre dell'anno precedente, delle competenti Sezioni Provinciali.

La carica di Coordinatore Regionale è incompatibile con quella di componente dell'Esecutivo Nazionale.

Capo VI - Gruppi Aziendali

Art. 16

Gli iscritti al Sindacato Nazionale Agenti di Assicurazione, nell'ambito dei Gruppi Aziendali o interaziendali che riuniscono gli Agenti operanti per una o più imprese di assicurazione, purché facenti parte del medesimo Gruppo finanziario, attuano gli scopi dello SNA, eseguono tutte le deliberazioni dello SNA, informano lo SNA delle iniziative che possano avere interesse generale, e perseguono in autonomia gli scopi previsti dal proprio statuto.

L'iscritto al Sindacato Nazionale Agenti può aderire a più Gruppi Aziendali ma può rivestire la carica di Presidente o Rappresentante in un solo Gruppo.

E' prevista una quota di accreditamento da versare da parte del Gruppo Aziendale, la cui misura è stabilita dall'Esecutivo Nazionale, per le attività che il Gruppo Aziendale dovesse chiedere al Sindacato.

Art. 17

Per ottenere il riconoscimento da parte del Sindacato il Gruppo Aziendale deve trasmettere all'Esecutivo Nazionale il proprio statuto e l'elenco degli Agenti che hanno dato la loro adesione.

Lo Statuto e le sue eventuali modifiche non possono contenere norme contrastanti con lo Statuto del Sindacato.

Il Gruppo Aziendale deve altresì comunicare annualmente al Sindacato l'elenco nominativo dei propri iscritti.

Art. 18

La richiesta di riconoscimento del Gruppo Aziendale, con le modalità previste all'art. 17, deve essere presentata al Sindacato Nazionale Agenti dal Presidente o da quell'iscritto al Gruppo ed allo SNA, al quale lo Statuto affida la rappresentanza nel Comitato.

Capo VII - Comitato dei Presidenti e dei Rappresentanti dei Gruppi Aziendali

Art. 19

Il Gruppo Aziendale riconosciuto è rappresentato nel Comitato dal Presidente. Qualora questi non fosse iscritto allo SNA il Gruppo Aziendale sarà rappresentato dal Vice Presidente sempreché iscritto allo SNA o in mancanza dall'Agente iscritto allo SNA che ha riportato più voti in seno all'assemblea del Gruppo Aziendale ovvero sia stato delegato dagli organi direttivi del Gruppo Aziendale.

Il Comitato, così formato, ha i seguenti compiti:

- a) trasferire in seno al Comitato Centrale le istanze dei Gruppi Aziendali tramite i propri rappresentanti;
- b) contribuire all'azione ed alla politica del Sindacato, eseguendone e impegnandosi a far eseguire le delibere con l'attivazione dei Gruppi Aziendali, vigilando sull'esecuzione delle stesse da parte di questi ultimi;
- c) promuovere le iscrizioni allo SNA e la costituzione di Gruppi Aziendali ove non esistenti;
- d) incentivare lo scambio fra i Gruppi delle esperienze e delle realizzazioni aziendali di comune interesse.

Il Comitato elegge il Presidente ed il Vice Presidente che fanno parte del Comitato Centrale.

Elegge inoltre tanti componenti che fanno parte anch'essi del Comitato Centrale in ragione di uno ogni otto Gruppi Aziendali riconosciuti, o frazione non inferiore a cinque.

La carica di Presidente e Vice Presidente nonché di componente eletto è incompatibile con quella di Presidente Nazionale. Quando si verifica questa eventualità si deve optare per una sola delle cariche, rinunciando all'altra carica entro 15 giorni, trascorsi i quali s'intende decaduto dalla carica di Presidente o Vice Presidente ovvero di componente eletto.

Il Comitato esprime la fiducia ai componenti eletti, su mozione di verifica presentata da almeno un terzo dei componenti il Comitato. Se la fiducia non viene accordata, i componenti eletti decadono e si procede, nella stessa seduta, a nuove elezioni.

Il Presidente ed il Vice Presidente sono eletti con la maggioranza assoluta dei componenti. Qualora alla prima votazione non sia raggiunta la maggioranza prescritta, l'elezione si determina con la maggioranza relativa dei votanti.

Il Comitato esprime la fiducia alla Presidenza, su mozione di verifica presentata da almeno un terzo dei componenti il Comitato. Se la fiducia non viene accordata, la Presidenza decade e si procede, nella stessa seduta, a nuove elezioni.

Art. 20

Il Comitato dei Presidenti e dei Rappresentanti dei Gruppi Aziendali è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta scritta e motivata di almeno un terzo dei suoi componenti.

La convocazione è effettuata mediante avviso spedito almeno 25 giorni prima dell'adunanza. L'avviso deve indicare luogo, giorno, ora della riunione e l'ordine del giorno.

In caso di urgenza tale termine è ridotto a dieci giorni.

Le adunanze del Comitato sono valide quando è presente o rappresentata in prima convocazione la maggioranza dei componenti, o in seconda convocazione un terzo dei componenti stessi.

In caso di impedimento il voto può essere delegato ad altro componente dello stesso Gruppo purché iscritto allo SNA.

In caso di cessazione della carica del Presidente o del Vice Presidente, o di uno o più delegati al Comitato Centrale, si procede a nuove elezioni per l'incarico reso vacante.

Capo VIII - Congresso Nazionale

Art. 21

Il Congresso Nazionale è composto:

- a) dai Presidenti delle Sezioni Provinciali o, in caso di impedimento, da un loro delegato scelto tra gli iscritti della Sezione stessa;
- b) dai componenti il Comitato dei Presidenti e dei rappresentanti dei Gruppi Aziendali o, in caso di impedimento, da un loro delegato scelto tra i componenti del Gruppo stesso iscritto allo SNA;
- c) dai delegati delle Sezioni Provinciali eletti nelle rispettive Assemblee in ragione di un delegato ogni venti iscritti o frazione non inferiore a dieci. In caso di impedimento è ammessa la delega ad altro componente della stessa Sezione.

Ogni componente, a qualsiasi titolo partecipi al Congresso, non può avere complessivamente più di una delega e, comunque, non può esprimere più di due voti.

Qualsiasi altro iscritto ha diritto di partecipare al Congresso Nazionale, con facoltà di intervenire nella discussione senza diritto di voto.

Art. 22

Il Congresso Nazionale esprime la volontà della categoria e delibera la politica generale del Sindacato.

Il Congresso nomina nel proprio seno un Presidente, un Vice Presidente e un Segretario.

Il Congresso Nazionale si riunisce in via ordinaria ogni anno.

Il Congresso Nazionale ratifica e approva gli accordi collettivi proposti dall'Esecutivo Nazionale.

Dibatte la relazione morale e quella finanziaria dell'Esecutivo Nazionale.

Esprime la fiducia, anche su proposta del Comitato Centrale, all'Esecutivo Nazionale. Nel caso la fiducia non venisse accordata, l'Esecutivo Nazionale decade e si procede nella stessa seduta a nuove votazioni. Nel caso di parità della votazione, la fiducia si intende accordata.

Il Congresso Nazionale elettivo si riunisce in via ordinaria ogni tre anni.

Il Congresso Nazionale elettivo:

- a) elegge il Presidente Nazionale, e su sua proposta, l'Esecutivo Nazionale, con l'indicazione dei due Vice Presidenti Nazionali;

- b) elegge cinque membri della Commissione Nazionale di Deontologia Professionale, per i casi passibili di provvedimenti disciplinari a norma dell'art. 13 lett. g);
- c) elegge quattro componenti effettivi e tre supplenti del Collegio dei Probiviri;
- d) elegge il Collegio Sindacale.

Art. 23

Il Congresso Nazionale si riunisce in via straordinaria:

- a) per delibera dell'Esecutivo Nazionale;
- b) per delibera del Comitato Centrale;
- c) su richiesta, scritta, motivata, firmata, trasmessa anche via fax e corredata da fotocopia di documento di identità, di almeno un quinto degli iscritti. Le richieste devono pervenire alla sede del Sindacato entro due mesi dal ricevimento della prima richiesta.

Le modifiche allo Statuto e lo scioglimento del Sindacato Nazionale degli Agenti di Assicurazione richiedono la convocazione di un Congresso Straordinario.

Art. 24

La convocazione del Congresso Nazionale è fatta dal Presidente Nazionale mediante avviso spedito almeno trenta giorni prima della riunione. Nei casi di urgenza il predetto termine può essere ridotto a quindici giorni. L'avviso deve indicare luogo, giorno, ora della riunione e l'ordine del giorno. Le adunanze sono valide quando è presente o rappresentata almeno la maggioranza dei componenti.

Delle adunanze del Congresso si redige apposito verbale che deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario del Congresso.

Capo IX - Comitato Centrale

Art. 25

Il Comitato Centrale è composto:

- a) dai Presidenti Provinciali o, in caso di impedimento, da un loro delegato appartenente allo stesso Esecutivo Provinciale;
- b) dal Presidente, dal Vice Presidente del Comitato dei Presidenti e dei Rappresentanti dei Gruppi Aziendali e da tanti componenti eletti dal Comitato stesso in ragione di uno ogni otto Gruppi Aziendali riconosciuti o frazione non inferiore a cinque. In caso di impedimento possono essere rappresentati, ciascuno da un delegato appartenente al Comitato dei Presidenti e dei Rappresentanti dei Gruppi Aziendali. In ogni caso i rappresentanti dei Gruppi non possono disporre di più di un voto ciascuno;
- c) dai membri dell'Esecutivo Nazionale.

Questi, in caso di impedimento non possono rilasciare delega per la loro partecipazione alle adunanze del Comitato Centrale. In caso di decadenza dell'Esecutivo Nazionale ai sensi degli articoli 26 lettera e) e 46 comma 4 dello Statuto, gli

stessi fanno parte di diritto del Comitato Centrale fino alla chiusura dei lavori della sessione in corso.

- d) da coloro che hanno ricoperto la carica di Segretario Generale, purché abbiano sempre rinnovato l'iscrizione al Sindacato Nazionale Agenti. Non è ammessa delega in caso di impedimento.

Tutti i componenti non possono partecipare al Comitato Centrale con più di una delega.

Non è ammessa l'appartenenza al Comitato Centrale a più titoli, ad eccezione dei membri di diritto, che comunque esprimono un solo voto. Quando si verifica questa eventualità, il componente deve optare per una sola delle cariche che gli danno diritto di appartenere all'organo, rinunciando alle altre cariche entro 15 giorni, e comunque non può esprimere più di un voto.

Trascorsi i 15 giorni senza che abbia optato s'intende decaduto dalla carica più recente e nel frattempo l'interessato ha diritto ad un solo voto.

Partecipano al Comitato Centrale, senza diritto di voto:

- a) il più anziano tra gli iscritti presente in rappresentanza della categoria, in ogni organismo ministeriale;
- b) il Presidente del Comitato Amministratore del Fondo Pensioni purché iscritto al Sindacato;
- c) il Presidente della Commissione Nazionale di Deontologia Professionale.

Art. 26

Il Comitato Centrale:

- a) sviluppa la politica deliberata dal Congresso Nazionale, tramite l'Esecutivo Nazionale, e vigila sulla sua corretta attuazione;
- b) dibatte la relazione dell'Esecutivo Nazionale;
- c) approva annualmente il bilancio consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio ed il bilancio preventivo nonché la relazione finanziaria predisposti dall'Esecutivo Nazionale;
- d) ha facoltà di convocare il Congresso Nazionale, fissando l'ordine del giorno;
- e) su mozione presentata dal 45% dei suoi componenti, può richiedere la convocazione del Congresso Nazionale per la votazione della sfiducia all'Esecutivo Nazionale. Se la proposta è approvata, a maggioranza dei suoi componenti, il Presidente Nazionale deve convocare il Congresso Nazionale entro 15 giorni e tenerlo comunque entro 45 giorni, per il dibattito sulla sfiducia e le eventuali elezioni del nuovo Esecutivo Nazionale;
- f) adempie a tutte le altre attribuzioni che sono ad esso demandate dallo Statuto, anche delegandole all'Esecutivo Nazionale;
- g) ratifica le deliberazioni adottate con procedura di urgenza dall'Esecutivo Nazionale, a termini del terzo comma dell'art.30;
- h) approva il Regolamento di attuazione dello Statuto predisposto dall'Esecutivo Nazionale;
- i) esprime pareri sugli accordi nazionali, salvo approvazione del Congresso Nazionale;
- l) nomina i soci onorari;

- m) ratifica le cooptazioni dei componenti l'Esecutivo Nazionale effettuate dal Presidente Nazionale;
 - n) ratifica la nomina del Direttore del Sindacato, proposta dall'Esecutivo Nazionale;
 - o) indice referendum tra gli iscritti su temi di particolare importanza per la categoria.
 - p) ratifica i contratti collettivi dei dipendenti proposti dall'Esecutivo Nazionale.
- Il Comitato Centrale ad ogni riunione elegge fra i propri componenti il Presidente.

Art. 27

Il Comitato Centrale si riunisce almeno una volta all'anno entro il 30 aprile.
È convocato:

- a) per delibera dell'Esecutivo Nazionale;
- b) su richiesta scritta e motivata di almeno un terzo dei suoi componenti. In tal caso il Comitato Centrale deve essere tenuto entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta.

Le convocazioni del Comitato Centrale sono effettuate dal Presidente Nazionale mediante avviso spedito almeno 30 giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, detto termine può essere ridotto a 15 giorni. L'avviso deve indicare luogo, giorno, ora della riunione e l'ordine del giorno.

Le adunanze sono valide quando è presente o rappresentata la maggioranza assoluta dei componenti.

Delle adunanze si redige apposito verbale.

Capo X – Consiglio Direttivo

Art. 28

Il Consiglio Direttivo riunisce i Coordinatori Regionali eletti ai sensi dell'art. 15, lettera d), dello Statuto.

Il Consiglio Direttivo dibatte la politica del Sindacato e verifica l'azione dell'Esecutivo Nazionale.

Il Consiglio Direttivo è convocato:

- a) per delibera dell'Esecutivo Nazionale, almeno due volte l'anno;
- b) quando almeno la metà dei suoi componenti ne faccia richiesta scritta e motivata.

La convocazione viene fatta mediante avviso spedito almeno dieci giorni prima della riunione. In caso di urgenza il termine può essere ridotto a quattro giorni. L'avviso di convocazione deve indicare luogo, giorno, ora della riunione e l'ordine del giorno.

Le adunanze sono valide quando è presente o rappresentata la maggioranza assoluta dei componenti. Delle adunanze si redige apposito verbale.

Il Consiglio Direttivo ad ogni riunione elegge fra i propri componenti il Presidente.

L'Esecutivo Nazionale deve tenere costantemente informati i componenti del Consiglio Direttivo sulle delibere assunte, motivandole debitamente.

Capo XI - Esecutivo Nazionale

Art. 29

L'Esecutivo Nazionale, eletto dal Congresso Nazionale, è formato dal Presidente Nazionale e da 8 componenti.

Art. 30

L'Esecutivo Nazionale:

- a) attua la politica deliberata dal Congresso Nazionale;
- b) tratta accordi nazionali da sottoporre, previo parere del Comitato Centrale, alla ratifica del Congresso Nazionale, e contratti collettivi dei dipendenti da sottoporre alla ratifica del Comitato Centrale;
- c) nomina i componenti delle Commissioni, fissandone i compiti. Con la convocazione del Congresso e del Comitato Centrale, nomina la Commissione per la verifica dei poteri;
- d) predispone annualmente il bilancio di previsione ed il bilancio consuntivo, delibera sugli impieghi del fondo comune, sentito il parere del Collegio Sindacale;
- e) fissa la misura del contributo sindacale nazionale e della quota minima del contributo provinciale, ai sensi dell'art. 7, terzo comma, primo alinea;
- f) decide sul riconoscimento dei Gruppi Aziendali;
- g) fissa la misura della quota di accreditamento dovuta dai Gruppi Aziendali;
- h) autorizza la costituzione di Sezioni periferiche;
- i) decide sull'accettazione delle domande di iscrizione, secondo quanto previsto dall'art. 5;
- l) delibera la convocazione del Congresso, del Comitato Centrale e del Consiglio Direttivo fissandone l'ordine del giorno;
- m) predispone il Regolamento di attuazione dello Statuto;
- n) nomina il Direttore del Sindacato, previa ratifica del Comitato Centrale;
- o) adempie a tutte le funzioni che gli sono demandate dal Comitato Centrale;
- p) indice referendum tra gli iscritti su temi di particolare importanza per la categoria;
- q) amministra, in via straordinaria, i fondi del Sindacato, sentito il parere del Collegio Sindacale. Per quanto concerne operazioni su beni immobili è richiesta la deliberazione favorevole del Comitato Centrale.
- r) nomina il quinto componente del Collegio dei Probiviri.

L'Esecutivo Nazionale può esercitare, in caso di comprovata urgenza, i poteri del Comitato Centrale sotto espressa riserva di ratifica da parte di questo. Gli atti compiuti al presente titolo decadono a tutti gli effetti il 45° giorno successivo se non sia intervenuta la ratifica del Comitato Centrale.

Delle adunanze si redige apposito verbale.

L'incarico di componente dell'Esecutivo Nazionale, è incompatibile con la carica di Presidente o di Vice Presidente del Comitato dei Presidenti e dei Rappresentanti dei Gruppi Aziendali.

Art. 31

L'Esecutivo Nazionale è convocato dal Presidente Nazionale di propria iniziativa oppure quando almeno cinque componenti ne facciano richiesta motivata.

L'Esecutivo Nazionale si riunisce almeno sei volte l'anno.

La convocazione viene fatta mediante avviso spedito almeno dieci giorni prima della riunione. In caso di urgenza il termine può essere ridotto a quattro giorni.

L'avviso di convocazione deve indicare luogo, giorno, ora della riunione e l'ordine del giorno.

Le riunioni dell'Esecutivo Nazionale sono valide quando è presente la maggioranza dei componenti.

Non sono ammesse deleghe.

Capo XI - Presidente Nazionale

Art. 32

Il Presidente Nazionale presiede le riunioni dell'Esecutivo Nazionale.

Ha la rappresentanza del Sindacato Nazionale degli Agenti di Assicurazione di fronte a terzi e in giudizio, con facoltà di nominare procuratori generali o speciali per la rappresentanza del Sindacato Nazionale Agenti in giudizio, in qualsiasi stato e grado e davanti a qualsiasi autorità giudiziaria, ordinaria o speciale.

Il Presidente Nazionale:

- a) designa quale dei due Vice Presidenti assume le funzioni vicarie;
- b) cura l'esecuzione delle delibere del Congresso Nazionale, del Comitato Centrale, del Consiglio Direttivo e dell'Esecutivo Nazionale;
- c) determina i compiti di ciascun componente l'Esecutivo Nazionale, e le modalità di collaborazione dei medesimi, a misura delle necessità contingenti e con la possibilità di modificarli;
- d) dirige i servizi del Sindacato;
- e) amministra, in via ordinaria, i fondi del Sindacato Nazionale Agenti di Assicurazione, rendendone conto all'Esecutivo Nazionale;
- f) è responsabile della gestione del Personale del Sindacato;
- g) ha facoltà di convocare tutti gli Organi del Sindacato;
- h) ha facoltà di partecipare alle riunioni di tutti gli Organi del Sindacato ad eccezione di quelle del Collegio dei Probiviri e della Commissione Nazionale di Deontologia Professionale in sede di appello;
- i) designa i rappresentanti dello SNA in Enti o Organismi nazionali ed internazionali;
- l) può esercitare, in caso di comprovata urgenza, i poteri dell'Esecutivo Nazionale sotto espressa riserva di ratifica da parte di questo. Gli atti compiuti al presente titolo decadranno a tutti gli effetti il 7° giorno successivo se non sia intervenuta la ratifica dell'Esecutivo Nazionale.

Il Vice Presidente Nazionale Vicario sostituisce il Presidente Nazionale in caso di impedimento, e agisce in caso di sua delega assumendo la rappresentanza del Sindacato Nazionale degli Agenti di Assicurazione nei confronti dei terzi.

Capo XII - Collegio dei Probiviri e Commissione Nazionale di Deontologia Professionale

Art. 33

Il Collegio dei Probiviri è formato da cinque componenti effettivi e da tre supplenti. Il Congresso elegge quattro componenti effettivi e tre supplenti. Il quinto componente effettivo è nominato dall'Esecutivo Nazionale.

I componenti effettivi eleggono nel loro seno un Presidente ed un Vice Presidente. La carica è incompatibile con l'appartenenza al Comitato Centrale, al Comitato dei Presidenti e dei Rappresentanti dei Gruppi Aziendali, al Collegio Sindacale ed alla Commissione Nazionale di Deontologia Professionale.

Art. 34

È compito del Collegio dei Probiviri esaminare e giudicare questioni riguardanti:

- a) la disciplina sindacale;
- b) il comportamento morale e professionale degli iscritti.

Rientra nei compiti dei Probiviri decidere secondo equità, quali arbitri irrituali, le controversie tra gli iscritti e tra gli iscritti e gli organi collegiali. Il Collegio agisce di propria iniziativa o su motivata segnalazione o per incarico delle parti.

Le decisioni del Collegio sono valide quando sono presenti almeno quattro componenti. In ogni caso di impedimento i supplenti partecipano ai lavori del Collegio sostituendo agli effettivi in ordine di graduatoria dei voti.

Art. 35

Il Collegio dei Probiviri può applicare le seguenti sanzioni:

- a) il richiamo scritto;
- b) la deplorazione;
- c) la sospensione da tre a dodici mesi;
- d) l'espulsione.

Il Collegio entro 30 giorni dal ricevimento del ricorso o dell'incarico, procede alla contestazione degli addebiti, compie tutte le indagini che ritiene opportune e, sentiti gli interessati, decide a semplice maggioranza entro sei mesi dall'inizio del procedimento.

Il Collegio entro 5 giorni dalla decisione, deve darne comunicazione al Sindacato, e a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, agli interessati.

Entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione della decisione sulle questioni di cui all'art. 34, primo comma, lettere a) e b), gli interessati possono proporre ricorso alla Commissione Nazionale di Deontologia Professionale, che pronuncia decisione definitiva.

Il ricorso sospende l'efficacia del provvedimento impugnato.

Art. 36

La Commissione Nazionale di Deontologia Professionale è formata da cinque componenti effettivi e da tre supplenti, eletti dal Congresso.

I componenti effettivi eleggono nel loro seno un Presidente ed un Vice Presidente. La carica è incompatibile con l'appartenenza al Comitato Centrale, al Comitato dei Presidenti e dei Rappresentanti dei Gruppi Aziendali, al Collegio Sindacale ed al Collegio dei Probiviri.

Le decisioni del Collegio sono valide quando sono presenti almeno quattro componenti. In ogni caso di impedimento i supplenti partecipano ai lavori del Collegio subentrando agli effettivi in ordine di graduatoria dei voti.

Art. 37

La Commissione Nazionale di Deontologia Professionale procede ad esaminare il ricorso avverso le decisioni del Collegio dei Probiviri entro 30 giorni dal ricevimento dello stesso.

La Commissione, tenuto anche conto del Codice di Deontologia Professionale, sentiti gli interessati, pronuncia a maggioranza, decisione definitiva ed inappellabile ed entro 5 giorni dalla pronuncia definitiva, deve darne comunicazione, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, agli interessati.

La cessazione dell'appartenenza al Sindacato del deferito non comporta interruzione del procedimento in corso.

Capo XIII- Collegio Sindacale

Art. 38

Il Collegio Sindacale è formato da tre componenti effettivi e da due supplenti, i quali in ogni caso di impedimento degli effettivi, partecipano ai lavori del Collegio subentrando in ordine di graduatoria dei voti.

Le riunioni del Collegio sono valide quando sono presenti almeno due componenti. I componenti effettivi eleggono nel loro seno il Presidente del Collegio.

La carica è incompatibile con l'appartenenza al Comitato Centrale, al Comitato dei Presidenti e dei Rappresentanti dei Gruppi Aziendali, al Collegio dei Probiviri ed alla Commissione Nazionale di Deontologia Professionale.

Art. 39

Il Collegio Sindacale esercita le proprie funzioni secondo le norme degli artt. 2403 e seguenti del Codice Civile, in quanto applicabili, interviene alle riunioni del Comitato Centrale.

Il Presidente del Collegio, o il componente delegato, interviene alle riunioni dell'Esecutivo Nazionale.

TITOLO IV - DIPENDENTI DEL SINDACATO

Art. 40

Il Presidente Nazionale provvede alla gestione del Personale del Sindacato, salvo quanto previsto dall'art. 41.

La qualifica di iscritto è incompatibile con quella di dipendente del Sindacato.

Art. 41

Gli uffici del Sindacato sono affidati ad un Direttore nominato dall'Esecutivo Nazionale. Egli provvede al buon andamento dei servizi, dei quali è responsabile, attua le disposizioni degli organi direttivi e compie gli atti di ordinaria gestione. Partecipa alle riunioni degli organi collegiali e provvede alla conservazione dei registri delle deliberazioni.

Le funzioni di Segretario verbalizzante del Congresso Nazionale, del Comitato Centrale, dell'Esecutivo Nazionale, del Comitato dei Presidenti e dei Rappresentanti dei Gruppi Aziendali, possono essere assunte dai dipendenti del Sindacato.

TITOLO V - FONDO DEL SINDACATO

Art. 42

Il fondo del Sindacato è costituito:

- a) dagli immobili, mobili ed altre attività del Sindacato e dalle attività provenienti dall'Associazione Nazionale Agenti costituitasi in Sindacato Nazionale Agenti con delibera congressuale del novembre 1972;
- b) dai contributi sindacali;
- c) dalle eventuali erogazioni e lasciti.

Il fondo del Sindacato viene amministrato secondo le norme degli articoli 26 lett. c), 30 lett. d), e), g) e h), 32 lett. e).

Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali non possono essere distribuiti neanche in via indiretta, durante la vita del Sindacato Nazionale degli Agenti di Assicurazione.

In caso di scioglimento dello SNA, il patrimonio verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.

TITOLO VI - NORME GENERALI

Art. 43

(Tutela dell'attività sindacale)

Il Sindacato con delibera dell'Esecutivo Nazionale presta assistenza legale e finanziaria agli iscritti danneggiati per la loro attività sindacale.

Art. 44 (Votazioni)

Le votazioni degli organi collegiali avvengono, a giudizio di chi presiede, per alzata di mano, per divisione, per appello nominale in forma palese o segreta.

Le votazioni per l'elezione a cariche di ogni ordine e grado e per la designazione ad incarichi o commissioni avvengono a scrutinio segreto, salvo che per l'ufficio di Presidenza del Congresso, per le Commissioni congressuali e per il Presidente del Comitato Centrale.

Le votazioni per la ratifica degli accordi e dei contratti collettivi, proposti dall'Esecutivo Nazionale, avvengono per appello nominale in forma palese.

Le elezioni a cariche o incarichi e le deliberazioni degli organi collegiali sono prese a maggioranza di voti, salvo il caso in cui il presente Statuto disponga in modo diverso. Ai fini del calcolo della maggioranza non si computano le astensioni e le schede bianche.

Quando la votazione avviene in modo palese, in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Per modificare lo Statuto del Sindacato occorre la presenza di almeno due terzi dei componenti del Congresso Nazionale ed il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti in aula.

Per deliberare lo scioglimento del Sindacato occorre il voto favorevole dei due terzi dei componenti del Congresso Nazionale.

L'elezione dei componenti l'Esecutivo Nazionale da parte del Congresso avviene, successivamente al dibattito, con presentazione di liste di 8 + 1 candidati, accompagnate da mozioni programmatiche.

La lista deve contenere l'indicazione del Presidente Nazionale e dei due Vice Presidenti Nazionali.

L'elezione si attua con voto di preferenza per la lista, con il sistema maggioritario.

Se vengono presentate due liste, risultano eletti i candidati la cui lista ha riportato il maggior numero di voti di preferenza.

Se vengono presentate più di due liste e la lista che ha ottenuto il maggior numero di preferenze non supera il 50% dei voti validi complessivi, si attua il ballottaggio tra le due liste che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze di voti. Risultano eletti i candidati la cui lista ha riportato, dopo il ballottaggio, il maggior numero di voti di preferenza.

L'elezione del Collegio dei Probiviri da parte del Congresso avviene con presentazione di un'unica lista contenente i nominativi delle singole candidature avanzate. L'elezione si attua con il voto di preferenza per un numero massimo di 4 candidati per gli effettivi e 2 per i supplenti. Risultano eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti di preferenza.

L'elezione della Commissione Nazionale di Deontologia Professionale da parte del Congresso avviene con presentazione di un'unica lista contenente i nominativi delle singole candidature avanzate. L'elezione si attua con il voto di preferenza per un numero massimo di 5 candidati per gli effettivi e 2 per i supplenti. Risultano eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti di preferenza.

L'elezione del Collegio Sindacale da parte del Congresso avviene con presentazione di un'unica lista contenente i nominativi delle singole candidature avanzate. L'elezione si attua con il voto di preferenza per un numero massimo di 3 candidati per gli effettivi e 2 per i supplenti. Risultano eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti di preferenza.

Qualora l'elezione di persone a cariche o incarichi determini un risultato di parità fra due o più candidati risulta eletto il più anziano. L'anzianità è determinata dall'età.

Art. 45 (Scrutatori)

Per ogni riunione degli organi sindacali nelle quali si deve procedere a votazione per scrutinio segreto, sono nominati almeno tre scrutatori i quali devono controllare le eventuali deleghe, procedere alla consegna delle schede, effettuare lo spoglio dei voti, redigere e firmare il verbale della votazione.

Le votazioni nell'ambito delle assemblee provinciali, degli Esecutivi Provinciali e dell'Esecutivo Nazionale possono essere effettuate anche senza la nomina degli scrutatori, purché le operazioni di voto e di scrutinio avvengano alla presenza dei votanti.

Art. 46 (Decadenza dalle cariche ed incarichi)

I membri eletti e quelli designati che non intervengono senza giustificato motivo a due sedute consecutive dell'organo di cui fanno parte decadono dalla carica e vengono surrogati con le modalità previste dall'art. 47.

La giustificazione deve essere presentata per iscritto a chi presiede l'organo, entro la successiva seduta.

Quando, per qualunque motivo, cessa contemporaneamente oltre la metà dei componenti di un organo sindacale, lo stesso è considerato decaduto e si procede a nuova elezione di tutti i suoi componenti.

Per l'Esecutivo Nazionale la cessazione dalla carica, per qualunque motivo, del Presidente Nazionale, comporta la decadenza di tutto l'organo. In tal caso si procede a nuove elezioni per tutti i suoi componenti.

La decadenza è automatica sia col venire meno dei presupposti di eleggibilità, sia con la sospensione o l'espulsione comminate ai sensi dell'art. 35.

Art. 47 (Surroga dei membri cessati)

La sostituzione dei componenti elettivi degli organi sindacali, venuti a cessare per qualsiasi motivo, compreso il caso di dimissioni, avviene:

- a) nell'Esecutivo Nazionale, con la cooptazione effettuata dal Presidente Nazionale, ratificata dal Comitato Centrale;
- b) negli Esecutivi Provinciali, con la cooptazione effettuata dal Presidente Provinciale, ratificata dall'Assemblea Provinciale;

- c) nelle Commissioni, a tutti i livelli, con una nuova designazione da parte dell'organo preposto;
 - d) nel Collegio dei Probiviri, nella Commissione Nazionale di Deontologia Professionale e nel Collegio dei Sindaci il primo dei supplenti viene nominato componente effettivo, e così via fino all'esaurimento dei supplenti stessi.
- In ogni caso i membri subentranti cessano anche essi dalla carica allo scadere del periodo di durata dell'organo.

Art. 48

(Durata delle cariche)

Tutte le cariche degli organi sindacali - ad eccezione di quanto previsto dagli articoli 12 lettera g), 13 lettera h), 19, 22 sesto comma e 46 dello Statuto - durano tre anni e decadono con la convocazione del Congresso Nazionale che prevede le elezioni, ad eccezione:

- del Presidente Nazionale e dei Presidenti Provinciali che restano in carica per l'ordinaria amministrazione fino all'apertura rispettivamente del Congresso Nazionale e delle Assemblee Provinciali;
- del Coordinatore Regionale che resta in carica per l'ordinaria amministrazione fino alla convocazione del Comitato Regionale successivo al Congresso Nazionale.

Coloro che le rivestono sono rieleggibili, ad eccezione della carica di Presidente Nazionale che non può essere ricoperta per più di due mandati triennali consecutivi. Per il loro rinnovo si deve procedere entro i termini e con le modalità previste dallo Statuto e dal Regolamento.

Art. 49

(Scioglimento del Sindacato)

Il Congresso Nazionale che delibera lo scioglimento del Sindacato, provvede alla nomina dei liquidatori e, in ottemperanza alle disposizioni di legge e a quanto previsto dall'art. 42, fissa le norme per la suddivisione del fondo del Sindacato.

Norma Transitoria N. 1

Ai fini di favorire l'unità della categoria il Congresso Nazionale autorizza l'Esecutivo Nazionale, a far data dal 1° gennaio 2001 a cooptare - con effetto sino al prossimo Congresso Elettivo- n. 3 componenti ad integrazione dell'Organo Nazionale medesimo.

Allo stesso scopo e con gli stessi termini gli Esecutivi Provinciali sono autorizzati a cooptare altri componenti nella misura massima di un terzo dei componenti gli attuali organi provinciali.

Norma Transitoria N. 2

Le modifiche votate relativamente all'art. 32, punto d), ed all'art. 39, punto b), relativamente al testo dello Statuto approvato dal XXXII Congresso Nazionale Straordinario approvato ad Abano il 10-11 maggio 1999, entrano in vigore con la convocazione del prossimo Congresso.

Norma Transitoria N. 3

Al fine di favorire la massima adesione di iscritti al Sindacato, non si darà luogo per l'anno 2001 alla richiesta di riscossione di contributi arretrati previsti all'art. 7 dello Statuto.

Norma Transitoria N. 4

Il presente Statuto entra immediatamente in vigore con l'approvazione da parte del Congresso Straordinario.

Il Regolamento di attuazione entra in vigore con l'approvazione da parte del Comitato Centrale.

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO

(TESTO APPROVATO DAL 61° COMITATO CENTRALE TENUTOSI
A BOLOGNA IL 10 APRILE 2001)

CONTRIBUTI SINDACALI (Art. 7 Statuto)

Art. 1

La riscossione del contributo sindacale viene effettuata dalla Direzione del Sindacato, sia per il contributo nazionale che provinciale.

La Direzione del Sindacato rimetterà alla sezione provinciale competente per territorio, entro il 10 del mese successivo il versamento, gli importi di spettanza.

L'Esecutivo Nazionale può autorizzare la Sezione Provinciale ad incassare direttamente il contributo sindacale nazionale e provinciale a seguito di esplicita richiesta motivata della Sezione Provinciale.

In tal caso e qualora comunque la Sezione Provinciale ricevesse direttamente la quota dell'iscritto, essa rimetterà gli importi incassati di competenza della Direzione del Sindacato, entro il 10 del mese successivo.

Sono comunque fatti salvi i versamenti del contributo sindacale nazionale e provinciale di prima iscrizione, la cui domanda di iscrizione è presentata direttamente alla Sezione Provinciale competente.

Gli importi dei contributi Sindacali così incassati sono rimessi alla Direzione del Sindacato entro 10 giorni dall'avvenuto incasso.

Eventuali richieste integrative delle Sezioni Provinciali, eccedenti il minimo, e le autorizzazioni all'incasso diretto, devono essere comunicate alla Direzione del Sindacato, entro il mese di ottobre.

SEZIONI PROVINCIALI (Art. 12 - 13 - 14 Statuto)

Art. 2

In caso di cessazione dalla carica di Presidente Provinciale, si procederà alla convocazione, entro 10 giorni dalla cessazione, dell'Assemblea Provinciale per il rinnovo delle cariche, che sarà tenuta entro 20 giorni.

La convocazione è fatta dal Presidente Provinciale uscente.

Il Presidente Provinciale si occuperà della sola ordinaria amministrazione, fino alla data dell'assemblea.

Art. 3

Nell'ipotesi di impedimento o di mancata ottemperanza agli adempimenti previsti

dall'articolo precedente, il Presidente Nazionale, avvalendosi della facoltà sancita dall'art. 32 lettera g), dello Statuto, provvederà alla convocazione dell'Assemblea Provinciale che sarà presieduta dallo stesso Presidente Nazionale o da un suo incaricato. Qualora l'Assemblea non risulti validamente costituita a norma dell'articolo 12, VII comma, dello Statuto, il Presidente Nazionale potrà nominare un Commissario, il quale provvederà all'ordinaria amministrazione fino a quando l'Esecutivo Provinciale potrà essere eletto.

Art. 4

Il Presidente dell'Assemblea Provinciale deve inviare al Presidente Nazionale del Sindacato entro il terzo giorno successivo all'Assemblea, con lettera raccomandata o fax, il relativo verbale da lui sottoscritto quando si sia fatto luogo ad elezione di parte o di tutti i componenti dell'Esecutivo Provinciale.

GRUPPI AZIENDALI (Artt. 16,17,18,19,20 Statuto)

Art. 5

Il Presidente del Gruppo Aziendale o in sua vece il Rappresentante del Gruppo nel Comitato dei Presidenti e dei Rappresentanti dei Gruppi Aziendali deve:

- a) comunicare i nominativi del Presidente, dei componenti il direttivo ed eventualmente del rappresentante del Gruppo nel Comitato dei Presidenti e dei Rappresentanti dei Gruppi Aziendali, entro il terzo giorno dalla loro elezione o surroga;
- b) comunicare all'Esecutivo Nazionale ogni proposta di modifica statutaria prima della deliberazione, e trasmettere all'Esecutivo Nazionale, entro 30 giorni dalla deliberazione, copia dello Statuto del Gruppo approvato;
- c) comunicare all'Esecutivo Nazionale ogni proposta di Accordo Integrativo Aziendale prima della sua approvazione, e trasmettere successivamente il testo dell'accordo approvato;
- d) far pervenire entro il 31 marzo di ogni anno al Presidente Nazionale l'elenco nominativo degli iscritti e dei Referenti delle strutture periferiche;
- e) far pervenire alla Direzione del Sindacato entro il 28 febbraio di ogni anno la quota di accreditamento di relativa spettanza, in assenza della quale il Gruppo Aziendale verrà considerato moroso e non potrà partecipare all'attività di cui allo Statuto e al presente Regolamento.

Art. 6

La convocazione del Comitato dei Presidenti e dei Rappresentanti dei Gruppi Aziendali, nel caso di richiesta scritta e motivata di almeno un terzo dei suoi componenti, deve essere effettuata entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta stessa.

CONGRESSO NAZIONALE
Componenti
(Art. 21 -22- 23-24 -44 Statuto)

Art. 7

L'Assemblea Provinciale per il rinnovo delle cariche e/o per l'elezione dei delegati al Congresso deve essere effettuata almeno 15 giorni prima della data di inizio del Congresso.

Tale termine viene ridotto a 10 giorni in caso di convocazione urgente del Congresso Nazionale.

Art. 8

L'elezione delle cariche sindacali e dei delegati al Congresso deve essere effettuata in due distinte votazioni.

Il Presidente Provinciale deve inviare in unico plico raccomandato al Presidente Nazionale, entro 3 giorni dall'Assemblea, e mediante fax, entro 3 giorni dall'Assemblea, copia conforme da lui sottoscritta della documentazione seguente:

- avviso di convocazione dell'Assemblea;
- verbale dell'Assemblea riportante i nominativi dell'Esecutivo Provinciale e dei delegati al Congresso.

E' demandato alla Direzione del Sindacato il riscontro del rispetto dei termini previsti per lo svolgimento delle Assemblee Provinciali.

La Commissione verifica poteri, con decisione motivata, può consentire agli eletti di partecipare al Congresso Nazionale, con diritto di voto, quando l'Assemblea Provinciale e l'invio dei relativi verbali avvengano per causa di forza maggiore fuori dai termini previsti.

Art. 9

Il numero dei delegati delle Sezioni Provinciali viene determinato sulla base del numero effettivo degli iscritti al 31 dicembre dell'anno precedente, se il Congresso si svolge entro il 30 giugno, od al 30 giugno dell'anno in corso, se il Congresso si svolge dopo tale data.

Art. 10

Il Presidente del Comitato dei Presidenti e Rappresentanti dei Gruppi Aziendali entro 10 giorni dal ricevimento dell'avviso di convocazione del Congresso elettivo, deve convocare il Comitato per il rinnovo delle cariche di cui all'art. 19 dello Statuto che si terrà entro 20 giorni. Copie conformi dell'avviso di convocazione e del verbale comprovante le elezioni devono essere inviate, a cura del Presidente eletto, al Presidente Nazionale del Sindacato, entro 3 giorni, con unico plico raccomandato anticipato via fax, entro 3 giorni.

Art. 11

Ai componenti il Congresso Nazionale viene rilasciata tessera di partecipazione; ai partecipanti senza diritto di voto viene rilasciata tessera di diverso colore.

CONGRESSO NAZIONALE STRAORDINARIO
(Art. 23, c) Statuto)

Art. 12

Verificata la validità, da parte del Collegio Sindacale, delle richieste, il Congresso deve essere convocato dall'Esecutivo Nazionale con l'ordine del giorno indicato dai richiedenti entro 20 giorni dalla data del verbale di verifica effettuato dal Collegio Sindacale e deve essere tenuto entro i 30 giorni successivi.

VERIFICA POTERI
(Art. 30 lett. c) Statuto)

Art. 13

La Commissione per la verifica poteri deve riunirsi prima dell'apertura dei lavori congressuali, a secondo dell'ora di convocazione del Congresso.

Essa ha il compito di procedere al controllo dei partecipanti, di decidere con apposita nota a verbale sulla ammissibilità al Congresso Nazionale nei casi di contestazione e di convalidare il trasferimento di delega secondo quanto previsto dallo Statuto; verifica il numero dei presenti ai fini della validità della adunanza.

LAVORI DEL CONGRESSO
(Art. 22 Statuto)

Art. 14

Il Presidente Nazionale, dopo aver accertato la validità dell'adunanza, dichiara aperti i lavori congressuali.

Il Congresso procede immediatamente alla nomina dell'Ufficio di Presidenza composto dal Presidente, da due Vice Presidenti e dal Segretario verbalizzante, quest'ultimo scelto tra i dipendenti del Sindacato.

Art. 15

L'Ufficio di Presidenza propone al Congresso la nomina della Commissione di scrutinio composta da un minimo di 3 ad un massimo di 12 persone.

L'incarico di membro della Commissione è incompatibile con quello di candidato. La Commissione di scrutinio nomina nel suo seno un Presidente cui spettano i seguenti compiti:

- a) coordinare e dirigere le operazioni di conteggio dei voti comunque espressi durante i lavori congressuali;
- b) coordinare e dirigere le operazioni di voto e di scrutinio per l'elezione delle cariche sindacali ed in particolare:
 - assumere la Presidenza del seggio n. 1, al quale devono confluire i risultati delle operazioni di scrutinio degli altri seggi;
 - comunicare al Presidente del Congresso i risultati elettorali per la proclamazione degli eletti.

Prima dell'inizio delle operazioni di voto per la elezione delle cariche sindacali l'Ufficio di Presidenza del Congresso nomina i Presidenti dei restanti seggi e fissa l'eventuale riparto degli scrutatori fra tutti i seggi.

Art. 16

L'Ufficio di Presidenza del Congresso ordinario non elettivo, può inoltre proporre la costituzione di una o più Commissioni composta da almeno 5 componenti, per la raccolta e l'esame delle istanze congressuali e per la formulazione della mozione conclusiva.

Tale Commissione designa un relatore che riferirà al Congresso.

Art. 17

L'Ufficio di Presidenza ed i componenti delle Commissioni vengono eletti per alzata di mano.

Art. 18

Esperate le formalità di rito si inizia il dibattito sui vari punti all'ordine del giorno. I congressisti che intendono prendere la parola devono iscriversi presso la Presidenza del Congresso. La parola viene concessa nell'ordine di iscrizione. Ogni congressista può prendere la parola una volta sola sulla relazione dell'Esecutivo Nazionale e sulla relazione morale e finanziaria dell'Esecutivo Nazionale, in occasione del Congresso Nazionale Elettivo.

La mozione d'ordine sempre che riguardi questioni di procedura, deve essere presentata per iscritto all'Ufficio di Presidenza che, dopo averne accertata l'ammissibilità, concede la parola al presentatore alla fine dell'intervento in corso, dà poi diritto di parola ad un delegato a favore ed a uno contro e, successivamente la pone in votazione.

Art. 19

La durata degli interventi può essere fissata dalla Presidenza del Congresso tenuto conto del numero degli iscritti a parlare.

La chiusura delle iscrizioni a parlare viene determinata dalla Presidenza tenuto conto dello svolgimento dei lavori congressuali.

ELEZIONI ED OPERAZIONI DI VOTO (Art. 22 comma IX, lett. a), b), c), d) Art. 44 dello Statuto)

Art. 20

L'elezione del Presidente Nazionale con i componenti l'Esecutivo Nazionale, dei componenti la Commissione Nazionale di Deontologia Professionale, del Collegio dei Proviviri e del Collegio Sindacale si effettua su schede distinte, di diverso colore, preventivamente autenticate da uno scrutatore del seggio.

Art. 21

L'elezione del Presidente Nazionale con l'Esecutivo Nazionale avviene a norma dell'art. 44 dello Statuto, con presentazione di una o più liste, accompagnate da mozioni programmatiche.

Ogni candidato può far parte di una sola lista, e non può essere componente della Commissione scrutinio.

La presentazione delle liste e dei rappresentanti di lista viene disciplinata dal successivo art. 22.

Una volta presentate le liste, queste non sono più modificabili, ivi compresa l'ipotesi di ballottaggio.

Art. 22

La presentazione delle liste deve essere effettuata alla Commissione di scrutinio, almeno 4 ore prima dell'inizio delle votazioni, a cura del capolista candidato alla carica di Presidente.

I candidati devono dichiarare la propria accettazione per iscritto.

Le liste sono valide se sottoscritte da almeno 30 componenti il Congresso Nazionale, aventi diritto al voto, che non possono sottoscrivere altre liste.

Nel caso ciò avvenisse, la Commissione verifica poteri chiederà ai rispettivi presentatori di provvedere nel termine di 1 ora a sostituire i nominativi dei delegati che avessero apposto la loro sottoscrizione su più liste. Nel caso la sostituzione non avvenga nel tempo previsto la lista che non vi ha provveduto non sarà ammessa in votazione.

Ciascuna lista ha diritto di avere un proprio rappresentante per ogni seggio elettorale costituito.

I nominativi dei rappresentanti di lista sono da indicarsi congiuntamente alla presentazione delle liste. Il rappresentante di lista ha facoltà di assistere alle operazioni di voto e di scrutinio e di ottenere la verbalizzazione, da parte del Presidente del seggio, delle sue osservazioni.

In caso di ballottaggio le liste non potranno essere modificate e le procedure per la nuova votazione inizieranno non appena il Presidente del seggio N°1 avrà ultimato le procedure di cui all'art. 28 dandone comunicazione alla Presidenza del Congresso.

Art. 23

L'elezione del Collegio dei Probiviri, dei componenti la Commissione di Deontologia Professionale e del Collegio Sindacale avviene mediante presentazione da parte della Presidenza del Congresso di una lista per ciascuna carica. L'iscrizione alle liste dovrà avvenire entro le ore 14 del giorno precedente quello delle votazioni, e dovrà farsi di persona da parte del candidato o mediante un delegato che non potrà presentare più di un candidato. Ogni candidato potrà concorrere unicamente ad una delle tre cariche.

Non possono far parte del Collegio dei Probiviri più di un componente che ripete l'incarico da una stessa impresa o gruppo di imprese.

La presentazione delle tre liste di candidati deve essere effettuata a cura dell'Ufficio di Presidenza del Congresso Nazionale e avverrà in ordine di candidatura presentata. Nel caso non si raggiungesse il numero minimo di candidati per la formazione del Collegio dei Probiviri o della Commissione di Deontologia Professionale o del Collegio Sindacale l'Ufficio di Presidenza del Congresso ne darà comunicazione al Congresso integrando le liste.

Art. 24

La Commissione di scrutinio, incaricata dell'accettazione delle liste e delle candidature, verifica che le liste e le candidature abbiano tutti i requisiti richiesti dal presente Regolamento ed assegna a ciascuna lista un numero progressivo secondo l'ordine di presentazione.

Art. 25

La Commissione di scrutinio dispone la stampa e la distribuzione delle liste. Al termine delle operazioni di verifica delle liste dei candidati vengono istituiti, minimo 2 seggi elettorali, numerati progressivamente e composti da almeno 3 membri ciascuno.

Art. 26

All'apertura dei seggi gli elettori, previa presentazione al seggio, cui sono assegnati, della tessera di partecipazione convalidata dalla Commissione verifica poteri, ritireranno le schede di votazione.

E' data facoltà agli elettori di ottenere per una sola volta dal Presidente del seggio, cui sono assegnati, una scheda di votazione solo dietro restituzione di quella precedentemente ottenuta.

Art. 27

All'ora fissata dalla Presidenza del Congresso iniziano le operazioni di voto. Ogni delegato si reca al seggio elettorale assegnatogli e consegna la tessera di partecipazione e le schede elettorali.

Uno dei membri del seggio, accertata la regolarità della tessera, legge il nome e

appone un timbro indicante la votazione del delegato. Il secondo appone la sua firma sull'elenco dei delegati a fianco del nominativo segnato; il Presidente riceve le schede e le depone nelle urne.

OPERAZIONI DI SCRUTINIO

Art. 28

Il Presidente di ciascun seggio, all'ora fissata dalla Presidenza del Congresso dichiara chiuse le votazioni.

Indi accerta il numero dei votanti risultante dall'elenco in suo possesso. L'elenco firmato deve essere chiuso in busta sigillata e consegnato al Presidente del seggio n. 1 unitamente alle schede non utilizzate ed a quelle ritirate per la sostituzione.

Art. 29

Il Presidente di ciascun seggio inizia quindi le operazioni di scrutinio:

- a) estrae dall'urna una per volta le schede, ne controlla la regolarità ed annuncia il voto di lista;
- b) incarica i due componenti del seggio di registrare separatamente i voti.
Lo spoglio viene effettuato prima per le schede per l'elezione del Presidente Nazionale con l'Esecutivo Nazionale e, terminato lo spoglio, il risultato viene inviato immediatamente al Presidente del seggio n.1 con relativo verbale di cui al punto c) e quinto alinea del punto d) per quanto attiene la votazione per il Presidente Nazionale e l'Esecutivo Nazionale.
Lo spoglio delle schede per le elezioni dei componenti il Collegio dei Probiviri, la Commissione di Deontologia Professionale e il Collegio Sindacale avverrà successivamente allo spoglio delle schede dell'eventuale ballottaggio;
- c) redige verbale di tutte le operazioni, dal quale devono risultare eventuali contestazioni e controversie non risolte all'interno del seggio;
- d) trasmette al Presidente del seggio n. 1 in buste separate raccolte in un unico plico sigillato:
 - le schede valide;
 - le schede nulle da lui controfirmate;
 - le schede bianche da lui controfirmate;
 - le schede contestate;
 - il verbale delle operazioni di scrutinio per l'elezione del Presidente Nazionale e l'Esecutivo Nazionale, firmato da tutti i componenti del seggio;
 - il verbale delle operazioni di scrutinio per l'elezione del Collegio dei Probiviri, della Commissione di Deontologia Professionale e del Collegio Sindacale firmato da tutti i componenti del seggio;
 - il verbale dell'eventuale ballottaggio per l'elezione del Presidente Nazionale e dell'Esecutivo Nazionale corredate dalla documentazione prevista dal presente articolo al primo usque quarto comma.

Art. 30

Sono nulle le schede:

- a) in cui l'elettore si è fatto riconoscere o che contengono segni destinati a tal fine;
- b) che esprimono voti dati a più liste;
- c) che contengono espressioni non di voto.

Art. 31

Per l'elezione del Collegio dei Probiviri, della Commissione di Deontologia Professionale e del Collegio Sindacale, sono nulle le schede:

- a) in cui l'elettore si è fatto riconoscere o che contengono segni destinati a tal fine;
- b) che contengono espressioni non di voto;
- c) in cui i voti di preferenza siano stati espressi:
 - in numero maggiore di quello precisato dallo Statuto o dal Regolamento.

Art. 32

Per tutte le contestazioni e controversie sollevate intorno alle operazioni di scrutinio, che non abbiano trovato soluzione all'interno di ciascun seggio, si pronuncia a maggioranza semplice la Commissione di scrutinio riunita dal Presidente del seggio n. 1. In apposito verbale si deve fare menzione delle decisioni adottate.

Art. 33

Al Presidente del seggio n. 1, in presenza degli altri Presidenti di seggio, è demandato il compito di:

- a) aprire i plichi provenienti da ciascun seggio;
- b) estrarre i verbali e le eventuali buste delle schede contestate;
- c) richiudere i plichi e risigillarli;
- d) ove necessario riunire la Commissione di scrutinio per la soluzione delle contestazioni di cui all'Art. 32 del presente Regolamento;
- e) riepilogare dai verbali di seggio, ed eventualmente, dal verbale della Commissione di scrutinio i risultati dello spoglio dei voti;
- f) per quanto attiene l'elezione del Presidente Nazionale e dell'Esecutivo Nazionale: assegnare a ciascuna lista i voti ottenuti e, nel caso si dovesse ricorrere al ballottaggio, presentare all'Ufficio di Presidenza il verbale delle votazioni e le liste sulle quali esprimere il ballottaggio;
- g) redigere in duplice copia verbale riassuntivo dei risultati elettorali, sottoscritto da tutti i Presidenti di seggio, di cui un esemplare deve essere consegnato alla Presidenza del Congresso per la proclamazione ufficiale e, quindi, per essere allegato al verbale del Congresso Nazionale;
- h) riunire in un unico contenitore sigillato:
 - i plichi di cui al punto c) del presente articolo;
 - la busta contenente le eventuali schede contestate e riconosciute nulle;
 - la busta contenente le eventuali schede contestate e riconosciute valide;

- la busta contenente i verbali di cui ai punti b) e g) del presente articolo, nonché l'eventuale verbale di cui all'Art. 32 del presente Regolamento;
- le buste contenenti gli elenchi degli elettori e le schede non utilizzate di cui all'Art. 28 del presente Regolamento.

Art. 34

Nel caso di decadenza dell'Esecutivo Nazionale, il Congresso sospende i lavori e procede immediatamente a nuove elezioni. I lavori vengono ripresi subito dopo l'elezione del Presidente Nazionale e dell'Esecutivo Nazionale.

COMITATO CENTRALE
Lavori Assembleari
(Art. 25- 26-44 Statuto)

Art. 35

Il Comitato Centrale, in apertura dei lavori, dopo l'accertamento del numero legale da parte del Presidente Nazionale, procede alla elezione di un Presidente e di un Vice Presidente che devono essere scelti fra i propri componenti. Il Presidente del Comitato Centrale esercita le proprie funzioni in base alle norme previste per il Presidente del Congresso.

Art. 36

Il Comitato Centrale approva il verbale della seduta precedente e dibatte la relazione del Presidente Nazionale sull'attività dell'Esecutivo Nazionale. Il dibattito sulla relazione e sugli argomenti all'ordine del giorno si svolge secondo le norme previste dal Regolamento per il Congresso Nazionale.

Art. 37

Al Comitato Centrale, su invito dell'Esecutivo Nazionale ed in considerazione degli argomenti in discussione, possono partecipare persone estranee al Comitato Centrale.

Art. 38

Ai componenti del Comitato Centrale, che non sono presenti per tutta la durata dei lavori, non compete il rimborso spese.

Art. 39

CONSIGLIO DIRETTIVO (Art. 28 Statuto)

La convocazione del Consiglio Direttivo è effettuata dal Presidente Nazionale su delibera dell'Esecutivo Nazionale, oppure su richiesta scritta e motivata di almeno la metà dei componenti il Consiglio Direttivo stesso. In tal caso il Presidente Nazionale provvede alla convocazione della riunione, che dovrà tenersi entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta.

COMITATO REGIONALE (Art. 15 Statuto)

Art. 40

Il Coordinatore Regionale uscente, entro 30 giorni dall'effettuazione del Congresso Nazionale che preveda il rinnovo delle cariche sociali, deve convocare i componenti il Comitato Regionale per renderlo operativo.

Nell'ipotesi di mancata ottemperanza all'adempimento di cui al comma precedente, il Presidente Provinciale del capoluogo di regione provvederà, entro i 10 giorni successivi, alla convocazione del Comitato Regionale che sarà presieduta dallo stesso Presidente Provinciale.

Le successive riunioni del Comitato sono convocate dal Coordinatore Regionale eletto.